


Conciliare la ricerca scientifica con la protezione degli animali utilizzati nella sperimentazione

di Alberto Petrocelli*

L'Europa avverte l'esigenza di rivedere le norme comunitarie sull'impiego degli animali a fini scientifici. La sperimentazione animale, legale in tutti gli Stati membri, deve fondarsi su un nuovo rapporto costi-benefici-etica. Il medico veterinario è una preziosa risorsa per il Legislatore.



benessere degli animali del Trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 110).

UN TEMA SCOTTANTE

L'utilizzo di animali nella ricerca biomedica rimane uno di quei temi scottanti che periodicamente vengono sollevati con clamore, sull'onda emotiva di eventi di cronaca o di iniziative delle associazioni protezionistiche. È anche uno di quei temi su cui difficilmente si riesce ad aprire una discussione critica, obiettiva e serena con l'opinione pubblica.

L'utilizzo degli animali destinati alla sperimentazione o altri fini scientifici è una attività che nel corso degli anni ha evidenziato un rapporto costo-beneficio tale da indurre le Autorità nazionali preposte a ritenerla accettabile, quindi autorizzata e regolamentata attraverso Leggi e Decreti emanati da organi competenti. In qualche caso (valutazioni di sicurezza, efficacia e qualità dei prodotti da immettere sul mercato) **le Autorità hanno ritenuto questa attività inderogabile e obbligatoria nell'interesse di tutti**. Il dettaglio della regolamentazione può variare a seconda della sensibilità delle varie comunità nazionali, ma in nessun Paese al mondo è considerata illegittima.

BASI SCIENTIFICHE SUPERATE

È tuttavia necessario riconoscere che le basi scientifiche su cui poggiava la direttiva

- Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno elaborato una proposta di revisione della Direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici. Questa Direttiva, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 116/92 "Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", era stata adottata per armonizzare le prassi nell'Unione Europea nel settore della sperimentazione animale. Tuttavia, date le numerose lacune presenti nella vigente direttiva, tanto che alcuni Stati membri hanno previsto misure di portata molto più ampia nella legislazione nazionale, **si è verificata una sostanziale difformità di recepimento e di conseguente applicazione**.

La nuova proposta è pertanto volta ad assicurare, in tutta l'UE, condizioni di parità per le imprese e i ricercatori rafforzando nello stesso tempo la protezione degli animali ancora usati nelle procedure scientifiche in conformità al protocollo sul

Nei fatti

86/609/CEE risalgono a più di 20 anni fa e alcune disposizioni sono ormai superate poiché la direttiva non tiene conto delle moderne tecniche nel campo della sperimentazione animale né incorpora i più recenti progressi nel settore dello studio sul benessere degli animali. Inoltre, l'importanza attribuita in questi ultimi anni dall'opinione pubblica alla tutela del benessere degli animali si è trasformata in preoccupazione etica atta a diffondere un "atteggiamento culturale" della società europea che consideri gli animali esseri senzienti, come riconosciuto dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali del Trattato precedentemente citato e dalla stessa Fnovi.

IL VETERINARIO

Nonostante la direttiva 86/609/CEE abbia incoraggiato lo sviluppo di metodiche alternative alla sperimentazione animale e abbia consolidato il principio delle tre R (Refinement, Reduction, Replacement, ovvero perfezionamento, riduzione, sostituzione) nello sviluppo di misure per tutelare la salute e la sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, l'utilizzazione degli animali nelle procedure scientifiche rimane ancora di fondamentale importanza sia per garantire la sicurezza degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia per favorire il progresso della conoscenza finalizzata a migliorare la salute e il benessere umano e animale.

Fino a che tale utilizzazione sarà consentita è importante che le autorità competenti e le istituzioni continuino a riconoscere alla figura professionale del medico veterinario il significativo ruolo di conciliare le esigenze della tutela della salute e del benessere degli animali con le necessità della ricerca scientifica.

stabilisce, all'art 24 comma 2, che sia presente, nelle diverse tipologie di stabilimento in cui sono presenti gli animali, un veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio che fornisca consulenza sul loro benessere e sulla loro salute.

Rivendicare questo importante ruolo comporta necessariamente che la professione sia in grado di rispondere adeguatamente ai requisiti richiesti dalla normativa con effettiva competenza tecnico-scientifica e soprattutto con autorevolezza nei rapporti con le istituzioni.

Pensiamo infatti che i medici veterinari che attualmente si adoperano con differenti compiti (medico veterinario di sanità pubblica per il controllo e la vigilanza, medico veterinario libero professionista o dipendente per il controllo della salute e del benessere degli animali presso le strutture di ricerca) **nella tutela degli animali utilizzati a fini scientifici dovrebbero essere considerati una preziosa risorsa per le autorità competenti** e ci si augura che, tramite la Fnovi, il Ministero della Salute si confronti con la Professione per trarre il miglior contributo possibile nel definire gli appropriati livelli di competenza e professionalità per rispondere efficacemente alle nuove istanze provenienti dalla società su tematiche complesse e delicate come quelle dell'utilizzazione degli animali per fini scientifici e tecnologici.

*Medico Veterinario
responsabile benessere animale, Componente
del Comitato di Revisione 116/92,
Revisore dei conti Fnovi,
Vice presidente SIVAL (Società Italiana Veterinari
per Animali da Laboratorio)

La stessa proposta di revisione della direttiva